

# **COMUNE DI SPECCHIA**

**Provincia di Lecce**

**Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

**del Comune di Specchia (Le)**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

### 1. Premessa

La normativa in materia di società partecipate dagli enti locali ha subito negli ultimi anni un processo di rilevante cambiamento, finalizzato in particolare ad allineare le disposizioni nazionali con i principi e l'ordinamento comunitario. Il quadro normativo ricomprende necessariamente le modalità di organizzazione dei servizi degli enti locali in quanto, per espressa previsione del legislatore, la partecipazione ad una società di capitali, deve essere funzionale a conseguire attività strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi enti locali soci.

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

## **2. Piano operativo e rendicontazione**

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Pertanto, le scelte attuative in merito alle misure di razionalizzazione saranno adottate dal Consiglio Comunale nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa agli organi di governo in cui si articola il Comune, in particolare tenendo conto di quanto previsto dalla lett. e) del c. 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, che dispone quanto segue:

*“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:*

.....

*e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;”*

## **3. Attuazione**

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IIVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**


La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## I. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Specchia partecipa al capitale della società **Petra S.r.l.** costituita il 25/02/2000 dinanzi al Notaio Tavassi di Ruffano.



La partecipazione societaria di cui sopra è oggetto del presente Piano.

## III – Il Piano operativo di razionalizzazione

### 1. Petra S.r.l.

#### 1.1 Capitale Sociale e Oggetto Sociale

La Società Petra S.r.l. è una società a capitale misto, pubblico/privato, a maggioranza pubblica ed il capitale sociale è così composto:

Socio	Quota	Valore Nominale
Comune di Specchia	51,00%	€ 52.530,00
A.C. & Costruzioni S.r.l.	24,50%	€ 25.235,00
Armando Muccio S.r.l.	24,50%	€ 25.235,00

La società, ai sensi dell'art. 3 dello statuto, ha per oggetto sociale:

- a) lo svolgimento dei servizi di igiene ambientale, ed in particolare: la raccolta differenziata ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati; la raccolta dei beni durevoli, dei rifiuti ingombranti e degli imballaggi; il lavaggio dei cassonetti; lo

spazzamento stradale e la pulizia delle aree di mercato; il lavaggio stradale e la pulizia di pozzetti e fontane; la disinfezione ambientale e il diserbo programmato; l'effettuazione di servizi straordinari; la raccolta e il trattamento dei rifiuti cimiteriali e dei rifiuti speciali; l'effettuazione di servizi aziendali; trattamento intermedio e finale dei rifiuti;

- b) la costruzione, l'acquisizione e la gestione delle opere e degli impianti per il trattamento finale, intermedio e di recupero dei rifiuti, ai sensi delle norme in materia vigenti e future (d. lgs 22/97- ll.rr. 17/93 e 13/96 - piano regionale smaltimento r.s.u. - del g.r. n. 251/93 e successive modifiche ed integrazioni);
- c) lo svolgimento di servizi accessori, ed in particolare: la manutenzione e realizzazione di opere di arredo urbano, il recupero e la bonifica di siti inquinati;
- d) l'effettuazione di analoghi servizi in zone extraurbane per attività agricole, zootecniche, industriali, commerciali e artigiane;
- e) l'attività di commercializzazione attinente o connessa alle attività di cui sopra;
- f) l'attività di autotrasporto merci per conto di terzi;
- g) la progettazione, la costruzione, il riordino, la gestione e la manutenzione di acquedotti, fognature, gasdotti, lavori idraulici di ogni natura, opere di irrigazione, depurazione, bonifiche, impianti idroelettrici ed industriali in genere, opere similari, per conto proprio e di terzi;
- h) la progettazione, costruzione e gestione di impianti per il trattamento e trasformazione di rifiuti solidi e liquidi, per conto proprio e di terzi;
- i) l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie per la ricerca scientifica, con particolare riferimento allo studio di nuove fonti energetiche, nonché realizzazione e gestione reti gas ed energetiche, con riferimento, anche, ad energie rinnovabili ed alternative;
- j) la gestione di servizi ed attività riguardanti il verde pubblico attrezzato e non, la manutenzione delle strade e spazi pubblici e degli impianti idrici e termici in edifici pubblici e privati, la pubblica illuminazione, la segnaletica stradale; attività di manutenzione e realizzazione opere di arredo urbano;
- k) la pulizia, la raccolta e il trasporto con attrezzature speciali e non dei rifiuti liquidi;
- l) la progettazione, la costruzione, il riordino, la gestione e la manutenzione di qualsiasi opera per il controllo e la protezione dell'ambiente; recupero e bonifica di siti inquinati, realizzazione interventi di recupero e valorizzazione ambientali, gestione aree e parchi naturali ed attrezzati;

- m) l'attività di promozione, realizzazione e gestione di strutture turistiche, con particolare riferimento al turismo rurale, strutture museali ed aree attrezzate per attività sportive, tempo libero e servizi aree a parcheggio ed infrastrutture.

La Società è stata costituita il **25 Febbraio 2000** dinanzi al Notaio Tavassi di Ruffano, ed è affidataria del solo servizio di raccolta e smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani del Comune di Specchia dal 25/09/2000.

La durata della società è fissata dall'art. 4 dello statuto al 31/12/2050.

Il Comune di Specchia possiede la maggioranza del capitale sociale pari al 51%, come sopra specificato, ma lo statuto ex art. 18 prevede che l'assemblea dei soci è regolarmente costituita e delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 55% del capitale sociale.

## **1.2 Organi Amministrativi e di Controllo**

La società ha un **Consiglio di Amministrazione** così composto:

- **Consigliere:** Rizzello Maria Domenica - **Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- **Consigliere:** Zippo Marcello - **Amministratore Delegato**
- **Consigliere:** Durante Alberto Maria
- **Consigliere:** Ferilli Gabriella
- **Consigliere:** Maisto Alessandro

Con Verbale di Assemblea Ordinaria sono stati stabiliti i seguenti compensi:

- Presidente Consiglio di Amministrazione: € 10.000,00 annui ;
- Amministratore Delegato: € 20.000,00 annui;
- Consiglieri: € 150,00 per seduta e per consigliere.

La società, a norma dello Statuto, ha un **Collegio Sindacale** così composto:

- Sindaco Effettivo: dott. Indino Fernando - **Presidente**
- Sindaco Effettivo: dott. Orlandini Benigno - **componente**
- Sindaco Effettivo: dott. Russo Angelo Antonio - **componente**
- Sindaco Supplente: dott. Melileo Stefano
- Sindaco Supplente: dott. Marzo Andrea



Il Presidente ha diritto ad un compenso di € 2.582,46 annui oltre IVA e cap, mentre i Sindaci effettivi hanno diritto, ciascuno, ad un compenso di € 2.066,00 annui oltre IVA e cap.

La società, inoltre, per l'attività che svolge si avvale delle seguenti figure:

- a) **Responsabile Tecnico:** Ing. Pagliara Sanapo Armando - compenso pattuito € 2.400,00 annui più oneri accessori come per legge (incarico dal 30/04/2011 sino a revoca);
- b) **Responsabile Trasporti:** Ing. Pagliara Sanapo Armando - compenso pattuito € 1.200,00 annui più oneri accessori come per legge (incarico dal 01/11/2013 sino a revoca);
- c) **Responsabile Sicurezza:** Geom. Benedicenti Giuseppe e Ing. Scupola Luigi - compenso pattuito € 1.000,00 per ognuno, annuo, più oneri accessori come per legge (incarico dal 03/01/2011 sino a revoca)

### 1.3 Situazione Economico - Patrimoniale

Di seguito si riportano i risultati di esercizio e l'evoluzione del fatturato dell'ultimo triennio:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+4.780,00 €	+ 2.637,00 €	+ 11.831,00 €

Valore della Produzione		
2011	2012	2013
411.163,00 €	429.208,00 €	459.144,00 €

Segue la rappresentazione delle principali grandezze economiche estrapolate dai bilanci della società:

Voce di bilancio	2013	2012	2011
Attivo Patrimoniale	€ 320.342	€ 432.460	€ 446.093
Capitale Sociale	€ 103.000	€ 103.000	€ 103.000
Patrimonio Netto	€ 126.038	€ 114.206	€ 111.568
Totale Debiti	€ 123.908	€ 255.868	€ 268.201
<i>di cui verso banche</i>	€ 60	€ 63	€ 58
<i>di cui verso fornitori</i>	€ 31.572	€ 60.346	€ 63.960
Costi della Produzione	€ 377.138	€ 420.852	€ 399.560
<i>di cui costi personale</i>	€ 187.301	€ 223.114	€ 211.315

<i>di cui costi per servizi</i>	€ 123.274	€ 123.947	€ 112.453
Saldo proventi e oneri finanziari	€ 26.066	€ -284	€ 9
Saldo proventi e oneri straordinari	€ - 85.356	€ 6.511	€ 5.273

Al 31/12/2014 la società aveva:

- n.2 Operatori Ecologici a tempo pieno e indeterminato;
- n.2 Autisti a tempo pieno e indeterminato;
- n.1 impiegata a 4 ore per 5 giorni a tempo indeterminato;
- n. 1 impiegata a 4 ore per una volta a settimana a tempo indeterminato;
- n. 2 operatori ecologici a tempo pieno e determinato.

#### **1.4 Impatto Criterio di Razionalizzazione**

<b>CRITERIO</b>	<b>IMPATTO</b>
<b>(lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b> <i>Eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali</i>	Il mantenimento della società a responsabilità limitata Petra, risulta strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali in quanto la stessa ha lo scopo di provvedere alla gestione del servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti solidi urbani, idrico integrato, tipico servizio locale pubblico, sino all'assunzione dello stesso da parte dell'ARO come previsto dalla legislazione.
<b>(lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b> <i>Soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti</i>	Al 31/12/20104 la società aveva un numero di amministratori inferiori a quello dei dipendenti e pertanto, il criterio non risulta formalmente applicabile.
<b>(lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b> <i>Eliminazione partecipazioni in società con attività similari a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali</i>	Le attività svolte dalla società non presentano sovrapposizioni con quelle svolte da altre partecipate ovvero da altri enti pubblici strumentali; non risulta pertanto applicabile il criterio di razionalizzazione in oggetto.
<b>(lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b> <i>Aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>	Il criterio non risulta formalmente applicabile in quanto, come indicato nel piano, il Comune di Specchia detiene solo un'unica partecipazione, questa.

<p><b>(lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>  <i>Contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo</i></p>	<p>È intenzione dell'Amministrazione Comunale proporre all'Assemblea dei Soci, prima dell'approvazione del Bilancio societario, la riorganizzazione degli organi amministrativi e di invitare l'Amministratore Delegato ad una revisione dei contratti di consulenza tecnica e di servizi.</p>
---	--


## 2 Conclusioni

**E' intenzione dell'amministrazione mantenere la propria partecipazione** in attesa che la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani venga assunto dall'ARO così come reso obbligatorio dalla legislazione in materia.

Tuttavia, è volontà dell'Amministrazione Comunale richiedere comunque, nelle more, un immediato intervento di contenimento dei costi di funzionamento, mediante:

1. la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo nel seguente modo:
  - **Nomina dell'Amministratore Delegato unico** (di competenza del socio pubblico) e contestuale soppressione della figura dei consiglieri e del presidente del C.d.A.;
  - **Nomina del collegio sindacale monocratico** (un solo sindaco, invece dei 3 precedentemente previsti).
2. la richiesta all'Amministratore Delegato di rivedere i contratti di consulenza tecnica e di servizi.

Specchia, 31 marzo 2015


 Il Sindaco  
 Dott. Rocco PAGLIARA  
